

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. — Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. C. 3834 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	7
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	11

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 9.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. — Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.

C. 3834 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 novembre.

Donato BRUNO, *presidente*, dopo aver dato lettura delle sostituzioni comunicate alla presidenza ed aver ricordato che gli emendamenti presentati sono stati illustrati nella seduta di ieri, invita i relatori e il Governo ad esprimere il parere su di essi (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 16 novembre 2010*).

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, deputato Riccardo Migliori, raccomanda, per le ragioni esposte nel corso del dibattito, l'approvazione dell'emendamento 4.1 dei relatori ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA dichiara che il Governo si rimette alle Commissioni riunite in considerazione del fatto che tutti gli emendamenti presentati sono idonei a dare soluzione al problema dell'assegnazione del settantatreesimo seggio e che la decisione tra le diverse soluzioni prospettate spetta al Parlamento.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.1 dei relatori, afferma che tra il ragionamento svolto dal relatore Calderisi nel corso del dibattito e l'emendamento presentato dai relatori non c'è congruenza. Il relatore Calderisi ha infatti sostenuto che, per quanto non vi sia una soluzione incontrovertibile, si dovesse comunque cercare la soluzione più oggettiva possibile. Ciononostante, i numeri 2 e 3 del comma 2 dell'emendamento dei relatori prevedono che, per realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali previste dalla legge elettorale europea, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2010, il seggio assegnato sulla base della divisione per 73 sia attribuito alla circoscrizione in cui si è verificato il massimo scostamento in diminuzione tra il numero di seggi spettanti alla circoscrizione e il numero di seggi effettivamente attribuiti e che debba quindi essere proclamato eletto il candidato che, nella lista e circoscrizione individuate, segue l'ultimo degli eletti nella graduatoria, come risultante a seguito delle proclamazioni già effettuate. In altre parole, il nuovo seggio viene attribuito alla circoscrizione 4, perché qui vi è stato il maggior scostamento, in valore assoluto, tra il numero di seggi spettanti e il numero di seggi attribuiti. E tuttavia la circoscrizione notoriamente più penalizzata è la 5, che raggruppa le isole, nella quale si è avuto uno scostamento in difetto inferiore in valore assoluto a quello della circoscrizione 4, ma proporzionalmente superiore. È quindi chiaro che la proposta emendativa dei relatori è fortemente manipolativa e tutta orientata a far assegnare il seggio ad una persona in particolare. Per contro, la soluzione prospettata nell'emendamento 4.2, da lui presentata, non pone in opera artifici volti a favorire qualcuno ed è decisamente meno manipolativa. Per queste ragioni preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricordato che l'illustrazione degli emendamenti è avvenuta nella seduta di ieri, invita a contenere gli interventi, in considerazione del fatto che entro l'inizio dei lavori dell'Assemblea le Commissioni dovranno aver completato l'esame degli emendamenti.

Pierluigi MANTINI (UdC), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.1 dei relatori, esprime apprezzamento per la scelta del Governo di rimettersi alle Commissioni sugli emendamenti, ma ne contesta la motivazione: non è vero, infatti, a suo avviso, che le soluzioni prospettate dagli emendamenti siano equivalenti, in quanto la soluzione proposta dall'emendamento dei relatori manipola i dati elettorali del 2009 per ottenere un risultato predeterminato e a questo scopo si discosta dal vincolo posto dal Protocollo che l'Italia deve ratificare. Mentre il Protocollo prevede infatti che si faccia riferimento ai risultati delle elezioni del 2009, l'emendamento dei relatori modifica quei risultati effettuando un nuovo calcolo sulla base di un nuovo criterio, scelto evidentemente in virtù della sua adeguatezza a far arrivare al risultato predefinito. Per queste ragioni preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento dei relatori.

David FAVIA (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 4.1 dei relatori mentre si esprimerà a favore delle altre proposte emendative presentate.

Ritiene che il principio che è alla base dell'emendamento 4.1 dei relatori possa essere condivisibile in una situazione ordinaria in cui, di fronte a 73 seggi, si dividerà per 73. Cosa diversa è la situazione da risolvere con il disegno di legge in esame, nella quale l'impostazione proposta dai relatori rischierebbe di manipolare fortemente la realtà e di dare luogo a numerosi ricorsi in sede giurisdizionale.

A ciò si aggiunga la previsione di cui al n. 2) del comma 2 dell'emendamento dei relatori che, pur di attribuire in modo orientato il seggio supplementare, finisce

per definire una procedura con cui, visibilmente, ci si arrampica sugli specchi.

Condivide invece gli altri emendamenti presentati che correttamente prevedono che il seggio supplementare sia assegnato al primo resto che rimane libero.

Sarebbe stato a suo avviso opportuno che i relatori si fossero « spogliati » dalla loro veste politica accedendo al criterio più corretto per l'assegnazione del seggio.

Giuseppe CALDERISI (PdL) chiede che le Commissioni procedano alla votazione per parti separate dell'emendamento 4.1 dei relatori, nel senso di votare dapprima il comma 1 ed il comma 2, limitatamente al numero 1) e, quindi, i numeri 2) e 3) del comma 2, il comma 3 ed il titolo. Evidenzia infatti come il legislatore sia chiamato a definire due questioni: la prima attiene alla rappresentatività politica, trattandosi di decidere a quale lista vada assegnato il seggio; mentre la seconda riguarda la rappresentatività territoriale, trattandosi di decidere a quale circoscrizione vada attribuito il seggio assegnato alla lista. Si tratta di questioni diverse, con soluzioni diverse.

Ricorda che, come relatore per la I Commissione, sin dall'avvio della discussione aveva sottolineato l'impossibilità di adottare un criterio valido in assoluto per l'individuazione della lista cui assegnare il seggio e la necessità di procedere quindi ad una scelta tra due opzioni con validità relativa.

Rileva peraltro come tra le due opzioni in gioco – quella del divisore 72 e quella del divisore 73 – vi sia una significativa differenza: la legge che disciplina la materia, che su questo aspetto è rimasta invariata dal 1979 ad oggi, prevede che la cifra elettorale nazionale sia divisa non per un numero fisso, ma per il « numero dei seggi da attribuire » (legge n. 18 del 1979, articolo 21), che negli anni è mutato più volte. Pertanto, se si utilizzano i quozienti della divisione per 72 operata nel 2009 e il maggior resto ancora inutilizzato si viola il principio di rappresentatività politica stabilito dalla legge elettorale eu-

ropea, che, come detto, prevede come divisore il numero dei seggi da attribuire.

Evidenzia, infatti, che se all'Italia fossero spettati, come alla Spagna, quattro seggi in più anziché uno, si sarebbe chiaramente dovuto utilizzare il quoziente 76 e non i quattro maggiori resti, in modo da applicare un criterio coerente con quello che prescrive la legge. Ribadisce pertanto che utilizzare, in questo caso, il quoziente 72 costituisce un'evidente ingiustizia.

Per quanto riguarda la questione della rappresentatività territoriale, osserva che vi è il rischio di accentuare, con l'assegnazione del settantatreesimo seggio, la criticità, evidenziata anche dalla Corte costituzionale, di una sottorappresentazione di alcune parti del territorio. L'emendamento 4.1 dei relatori, al fine di compensare questo squilibrio, ha scelto di favorire la circoscrizione più penalizzata in valore assoluto, ma nulla impedisce di favorire quella più penalizzata in valore proporzionale, come prospettato dal collega Bressa: si tratta di una scelta discrezionale.

Roberto ZACCARIA (PD) richiama quanto evidenziato dal collega Bressa, che ha rilevato come la sensazione che si ha è che il relatore Calderisi si stia « arrampicando sugli specchi ». La proposta di votare per parti separate l'emendamento 4.1 dei relatori non supera il problema di fondo, ossia che, nella soluzione prospettata dai relatori per la prima questione, il provvedimento in esame si configura come una legge provvedimento, ossia una legge pensata per un caso singolo e priva dei requisiti di generalità e astrattezza che dovrebbero caratterizzare la legge come tale.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, come proposto dal relatore per la I Commissione, l'emendamento 4.1 dei relatori sarà posto in votazione per parti separate: dapprima il comma 1 ed il comma 2, limitatamente al numero 1), e, quindi, il comma 2, numeri 2) e 3), il comma 3 e la parte consequenziale.

Le Commissioni respingono il comma 1 e il comma 2, numero 1), dell'emendamento 4.1 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la seconda parte dell'emendamento 4.1 dei relatori non sarà posta in votazione essendo venuto a mancare il presupposto a seguito della reiezione dell'altra parte dell'emendamento.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bressa 4.2 (*vedi allegato*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che risultano così preclusi i restanti emendamenti Mantini 4.3, Evangelisti 4.4 e Zeller 4.5. Comunica inoltre che è testé pervenuto il parere della XIV Commissione

Politiche dell'Unione europea, di cui dà lettura, espresso sul testo iniziale del provvedimento.

Le Commissioni deliberano, quindi, di conferire ai relatori, deputato Calderisi per la I Commissione e deputato Migliori per la III Commissione, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.10.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. – Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo (C. 3834 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 4.

(Procedura per l'attribuzione del seggio supplementare).

1. Al fine dell'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia, l'Ufficio elettorale nazionale costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sulla base dei risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e 7 giugno 2009:

a) assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 2), sesto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

b) attribuisce il seggio così assegnato nella circoscrizione in cui la lista di cui alla precedente lettera *a)* risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

c) proclama eletto il candidato che segue l'ultimo dei candidati proclamati eletti nella graduatoria di cui all'articolo 20, primo comma, numero 4) della legge n. 18 del 1979;

d) di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto apposito verbale, in quattro esemplari: il primo esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; il secondo esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione; il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nella quale è individuato il seggio supplementare; il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della medesima circoscrizione;

e) l'ufficio elettorale nazionale invia, quindi, attestato al candidato proclamato eletto e cura che il nominativo del candidato eletto sia portato a conoscenza del pubblico, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere completati nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al titolo, sostituire il secondo periodo con il seguente: Procedura per l'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.

4. 2. Bressa, Tempestini, Amici.